

93/2016/R/GAS
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI
DEL GAS

Osservazioni e commenti
Anigas e Utilitalia

Milano e Roma, 15 aprile 2016

Premessa

Con il presente documento Anigas e Utilitalia (di seguito le Associazioni) propongono le proprie osservazioni e commenti agli spunti del documento per la consultazione 93/2016/R/GAS “*Disposizioni in materia di assicurazione dei clienti finali del gas*” (di seguito DCO) con cui l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) presenta i propri orientamenti in materia di rinnovo dell’assicurazione a favore dei clienti finali del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e reti di trasporto.

OSSERVAZIONI AI PUNTI DI CONSULTAZIONE

Durata della copertura assicurativa

Q1: Si condivide l’opportunità di estendere la durata della copertura assicurativa a un periodo quadriennale? In caso contrario, quale soluzione sarebbe preferibile, e per quali motivi?

Le Associazioni condividono la proposta dell’Autorità di estendere la durata della copertura assicurativa a un periodo quadriennale in quanto ritengono che tale durata garantisca una certa stabilità e al contempo consenta l’analisi del contratto in essere e l’eventuale adeguamento del medesimo all’evoluzione del mercato assicurativo.

Inoltre una durata più lunga comporta minori costi relativi all’assicurazione, per la ricerca di nuove imprese assicuratrici e per esperire la gara di aggiudicazione.

Contraente dell’assicurazione

Q2: Si condivide l’orientamento di confermare il CIG nel ruolo di contraente dell’assicurazione? In caso contrario, per quali motivi?

Vista la qualità dell’attività svolta dal Comitato italiano gas (CIG) nella gestione come contraente del contratto di assicurazione per i clienti finali civili del gas fornito per mezzo d’impianti di distribuzione o di trasporto, le Associazioni condividono la posizione dell’Autorità relativa alla riconferma del CIG in tale ruolo anche per il prossimo periodo assicurativo in ragione della specializzazione e dell’esperienza specifica maturata.

Il CIG ha maturato un elevato grado di competenza in materia di sicurezza degli impianti e degli apparecchi da gas anche per il rapporto che lo lega ai distributori ed ai trasportatori di gas naturale, i quali tramite le proprie Associazioni di categoria, in qualità di soci effettivi, cooperano con il CIG per il raggiungimento delle finalità del Comitato.

Come è noto i distributori e i trasportatori gas svolgono un ruolo fondamentale nell'elaborazione della normativa tecnica del CIG (ente federato UNI) e nella collaborazione con il CIG nell'attività di "gestione" degli incidenti da gas (raccolta delle informazioni e delle denunce dei sinistri, monitoraggio gli incidenti da gas e esame delle loro cause).

Per contro l'affidamento del ruolo di contraente ad un soggetto diverso dal CIG rischierebbe di non consentire il mantenimento dell'efficacia e della qualità del servizio assicurativo garantito finora e comporterebbe il venir meno dell'esperienza maturata dal CIG per concretizzare possibili modifiche alla copertura e alle condizioni assicurative a tutto vantaggio dei clienti finali.

Beneficiari dell'assicurazione

Q3: Si valuta positivamente l'ipotesi di limitare, per il prossimo periodo assicurativo, il perimetro dei beneficiari dell'assicurazione, allo scopo di indirizzare la tutela assicurativa in modo più mirato verso le categorie di soggetti maggiormente interessate? In caso contrario, per quali motivi?

Q4: Ai fini dell'eventuale ridefinizione dei beneficiari dell'assicurazione, si condivide l'orientamento di includere i soli titolari di utenze dotate di gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6? In caso contrario, quale diversa soluzione si ritiene preferibile? Per quali motivi?

Pur ritenendo condivisibile l'obiettivo di indirizzare la tutela assicurativa in modo più mirato verso categorie di soggetti maggiormente interessate, le Associazioni non valutano positivamente la proposta di ridefinizione del perimetro proposta nel DCO, ovvero di circoscrivere il perimetro dei beneficiari ai soli clienti finali titolari di utenze dotate di gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6.

Si osserva difatti che tale ridefinizione escluderebbe dalla copertura assicurativa le utenze domestiche, quali grossi abitazioni e/o piccoli condomini, che potrebbero avere contatori superiori al calibro G6, ma con caratteristiche comportamentali "simili" a quelle rientrati nell'ambito proposto dall'Autorità.

Per le ragioni di cui sopra, le Associazioni ritengono opportuno che venga mantenuto l'attuale criterio di applicazione basato su una soglia di consumo annuo.

In particolare si potrebbe ipotizzare di circoscrivere il perimetro prevedendo che la copertura assicurativa sia prevista per tutti i PdR connessi a una rete di distribuzione o di trasporto, ad esclusione dei PdR di gas naturale di cui all'articolo 2.3 lettera d) del TIVG il cui livello di consumo potrebbe tuttavia essere rivisto "in diminuzione" - rispetto agli attuali 200.000 Smc/anno – e dei PdR di gas naturale con utilizzo del gas per autotrazione.

In ogni caso qualora l'Autorità dovesse decidere di modificare il perimetro attuale basandosi sulla classe del misuratore dovrà tener conto sia della criticità sopra evidenziata sia i tempi necessari per le implementazioni e lo sviluppo dei sistemi di fatturazione sono circa 6 mesi. Pertanto per poter dar corso all'attivazione della nuova polizza a partire dal 1° gennaio 2017, la pubblicazione della relativa delibera dovrà avvenire entro il prossimo mese di giugno.

Massimali e premi

Q5: Si condividono gli orientamenti sopra descritti in materia di massimali e premio? Quali ulteriori o diverse soluzioni potrebbero essere preferibili?

Anche sulla base dei dati elaborati dal CIG negli ultimi anni e al fine di migliorare le prestazioni offerte, le Associazioni condividono gli elementi d'analisi esposti nel DCO e pertanto concordano con l'orientamento di incrementare gli attuali massimali previsti per le sezioni "incendio e infortuni" rispetto ai valori definiti nella polizza attualmente in vigore.

Copertura dei costi

Q6: Si condivide l'orientamento di uniformare per tutti i beneficiari della copertura assicurativa le modalità di imputazione dei relativi costi unitari? In caso contrario, per quali motivi? Quali diverse soluzioni sarebbero preferibili, e perché?

Le Associazioni esprimono apprezzamento per l'orientamento dell'Autorità di uniformare le modalità di imputazione dei relativi costi unitari per tutti i beneficiari della copertura assicurativa.

Procedure di riscossione e versamento

Q7: Si ritiene condivisibile l'ipotesi di adeguamento dei termini per il versamento delle somme a copertura dei costi sostenuti per l'assicurazione, nei termini sopra descritti? In caso contrario, quali impedimenti di carattere tecnico renderebbero impraticabile la soluzione prospettata? Quali soluzioni alternative si ritengono preferibili, e per quali motivi?

In termini generali le Associazioni sono dell'avviso che eventuali modifiche dovrebbero limitare gli impatti nei confronti degli operatori sia in termini di implementazione dei sistemi sia per ciò che concerne aspetti gestionali e operativi.

Non si condividono, pertanto, le nuove modalità/tempistiche proposte sia per l'addebito dell'importo relativo all'assicurazione ai clienti finali sia per il versamento degli importi alla Cassa da parte delle imprese di trasporto/distribuzione. Occorre inoltre assicurare alle imprese di distribuzione/trasporto il tempo necessario per effettuare le attività di determinazione e fatturazione nonché il pagamento degli importi.

Per quanto riguarda gli aspetti gestionali operativi legati alle imprese di vendita, si rileva che la regolazione oggi prevede che l'addebito nei confronti del cliente avvenga in un'unica soluzione nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell'anno precedente (quindi emessa a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo). In altre parole, oltre a definire con chiarezza la base clienti a cui applicare il costo unitario dell'assicurazione (clienti attivi con ciascun venditore al 31 dicembre dell'anno precedente), è chiaro il criterio con cui i venditori devono fatturare il premio al cliente finale.

La proposta illustrata nel DCO prevede invece che l'addebito del premio avvenga nella prima bolletta utile che abbia un termine di pagamento successivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Tale modalità di addebito determina per le società di vendita una forte incertezza delle modalità applicative senza per altro apportare dei benefici concreti in quanto non è ipotizzabile poter variare le proprie frequenze di fatturazione già consolidate con i clienti stessi. In particolare si determinerebbero delle criticità (in base al verificarsi dell'evento e in conseguenza della data di emissione della fattura) che si tradurrebbero per i clienti oggetto di switching con decorrenza 1° dicembre o 1° gennaio in una doppia fatturazione dell'importo relativo all'assicurazione (da parte del venditore uscente e di quello entrante), mentre per i clienti che cessano la propria fornitura nel mese di dicembre in una rettifica di fatturazione.

Per le ragioni di cui sopra, si ritiene dunque opportuno prevedere che le modalità/tempistiche di addebito degli importi ai clienti finali e versamento alla Cassa attualmente previste rimangano invariate.

Nota

Si segnala un refuso al paragrafo 2.6 del DCO: in base alla delibera 460/2015/R/gas, il valore del costo unitario C_p ha assunto il valore di 0,60 euro/anno a partire dal 1° gennaio 2016 (e non dal 2015).